

FOGLIO INFORMATIVO N. 8 -2025

Accertamento e revisione invalidità civile e pensionabile

La legge di Bilancio per l'anno 2025 ha introdotto alcune novità in materia di accertamento della disabilità, integrando il Dlgs. 62/2024 che disciplina l'intera riforma. Con messaggio n. 188 del 17 gennaio scorso, l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni operative alle proprie Sedi per l'attuazione delle norme transitorie per il 2025, che riguardano l'effettuazione delle visite di revisione sugli atti e l'unificazione delle visite in caso di contestuale richiesta di accertamento dell'invalidità civile e di quella pensionabile.

Revisione sugli atti fino al 31 dicembre 2025

Nel caso di soggetti con patologie oncologiche a cui è stata già riconosciuta una prestazione, le visite di revisione vengono effettuate, fino al 31 dicembre 2025, sulla base della documentazione presentata dal diretto interessato (o da chi lo rappresenta), salvo che lo stesso non voglia richiedere la visita diretta.

Pertanto, la persona interessata dalla revisione riceverà una comunicazione con l'invito a trasmettere, entro 40 giorni, la documentazione sanitaria utile ad effettuare l'accertamento sanitario sugli atti. Se, invece, si preferisce essere sottoposti a visita diretta, in attesa del rilascio di un'apposita procedura informatica, l'interessato può richiederla all'Inps, sempre entro 40 giorni, tramite posta elettronica ordinaria o tramite PEC.

Qualora non pervenga alcuna comunicazione in tal senso o ulteriore documentazione sanitaria, la Commissione Medica può comunque procedere con la valutazione sanitaria sulla base della documentazione in suo possesso, se ritenuta sufficiente. Diversamente, presumiamo che la Commissione medica procederà con l'invito a visita del disabile.

Le Commissioni Mediche continuano, inoltre, ad effettuare l'accertamento sanitario sugli atti anche per le revisioni relative a patologie non oncologiche (come già previsto dall'art. 29ter della L. 120/2020), su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è già in corso la sperimentazione della valutazione di base. Questo è, infatti, quanto previsto dalla norma transitoria contenuta nel Dlgs. 62 che, a garanzia e tutela dei diritti già acquisiti, prevede

che, fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente.

Semplificazione degli accertamenti sanitari per invalidità civile e invalidità pensionabile

Inoltre, in caso di contestuale presentazione di un'istanza per l'accertamento sanitario dell'invalidità assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità o disabilità L.104/92) e di un'istanza relativa all'accertamento dell'invalidità previdenziale (assegno ordinario di invalidità; pensione di inabilità; assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità; assegno privilegiato di invalidità; pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio), per il 2025, l'Inps effettua l'accertamento di tutti i requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, quando sia necessario a seconda dei diversi accertamenti, la composizione della Commissione Medica.

La stessa modalità di visita unica viene seguita anche nel caso di visite di revisione programmate per il 2025 e inerenti alle prestazioni già riconosciute, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

La visita sanitaria riguarda anche le nove province dove si sta sperimentando il nuovo procedimento valutativo di base. Nel resto del territorio, l'Inps potrà procedere con questa modalità solo nei territori/regioni in cui esiste una convenzione con le Asl per la presa in carico dell'accertamento sanitario.

L'Inps, infine, raccomanda alle proprie Sedi il rispetto dei tempi stabiliti perentoriamente dalla legge per la fissazione della data della visita medica per i pazienti oncologici, cioè entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di invalidità civile o ai sensi della L. 104/92, anche nei casi di accertamento duplice, comprensivo della condizione di invalidità pensionabile.

Roma, febbraio 2025